


Responsabile, Incaricato e Privacy Officer (DPO)

Analisi delle evoluzioni prossime venture del trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla figura del "responsabile" e del futuro "privacy officer".

Delega effettiva, connessioni con la responsabilità amministrativa, responsabilità civili, penali, amministrative



Avv. Luca-M. de Grazia
www.europeanprivacycentre.eu
<http://degrazia.info>
studio@degrazia.info


Alcune domande

- **Internet è ... (e quindi anche giuridicamente)**
 - **Un territorio**
 - **Energia informatica**
 - **Energia elettronica**
 - **Una rete di computer**
 - **???**




Alcuni miti da sfatare....

- Internet è un territorio.....
- “su” Internet non esistono leggi.....
- Internet mette in crisi il diritto internazionale....
- Se negli USA si può fare si può fare anche in Italia
-




Alcuni principi generali di diritto

- Diritto teorico, diritto applicato: **differenze concettuali**
 - Principio c.d. dell'onere della prova
 - **Il principio di sovranità dello Stato**
 - I codici di procedura come programmi
- Il diritto deve essere applicato al caso concreto per essere
"certo"
- ***Il valore giuridico dei "pareri" del Garante dei dati personali***



**Principio generale:
è vietato tutto tranne quello che è
espressamente permesso**




**Come faccio a difendermi dalle mille
insidie...?**

**E come riesco a rispettare gli obblighi che
mi impone la legge?**

La domanda nasce spontanea...
direbbe qualcuno...

Se la premessa è che
“tecnicamente” si può fare
praticamente tutto...




... “legalmente” ... è la
medesima cosa ?

Una premessa doverosa...

sulla funzione/compito del
giurista / avvocato / consulente

**Una cosa è l'avvocato che
svolge il proprio "mestiere" ...
a cose fatte**



**... altra cosa è il "consulente" che
deve indicare PRIMA quale
soluzione sia
"esente da rischi"**

L'avvocato ha l'obiettivo di
**MINIMIZZARE LE CONSEGUENZE
NEGATIVE**

ovvero

**MASSIMIZZARE LE CONSEGUENZE
POSITIVE**



il “consulente” deve indicare
la soluzione che
NON ABBIA “CONSEGUENZE” !

Le definizioni del TU

- Dato personale
- Dato identificativo
- Dato anonimo
- Dato sensibile
- Dato giudiziario
- Dato diverso dai dati sensibili e giudiziari con rischi specifici

I soggetti aziendali coinvolti

- Titolare dei dati
 - Co-Titolare
- Responsabile dei dati
- Incaricato del trattamento

Dall'altra parte:

- **Interessato** = il soggetto al quale si riferiscono i dati (non necessariamente è solamente una persona fisica)
- **Garante** = il soggetto preposto per legge ad effettuare i controlli sulla applicazione della normativa
- **Autorità Giudiziaria** = I giudici che possono intervenire su “denuncia” di un interessato

DEFINIZIONI RILEVANTI AI SENSI TU 196/2003 –1

TITOLARE =

Titolare: *definizioni del T.U:*

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

Art. 28

Titolare del trattamento

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

(C) LMdG

Il "TITOLARE" è l'azienda/ente nel complesso.

Conseguentemente nel caso specifico
"TITOLARE" è:

_____???

Resp. T.U. =

Responsabile: definizioni del T.U.:

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Art. 29 Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. **Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.**

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

(C) LMdG

Per la legge non esiste differenza tra responsabile "interno" all'azienda (collegato da un rapporto di lavoro dipendente o assimilabile) ovvero "esterno" all'azienda/ente (collegato da un rapporto di lavoro NON dipendente), al massimo muta lo strumento giuridico con il quale il soggetto viene individuato.

Vi possono essere più responsabili, i cui compiti sono divisi "orizzontalmente" per esigenze organizzative (non vi può essere un soggetto "responsabile ex TU" che faccia da referente per gli altri.

N.B.:

Il "responsabile" è una funzione, ed infatti può essere anche un soggetto giuridico esterno alla struttura; tale soggetto è poi rappresentato pro-termine da una determinata persona.

INCARICATO

Incaricato:

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Art. 30

Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.


2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

N.B:

Gli unici soggetti abilitati a "trattare" i dati sono gli "incaricati", pertanto anche il "titolare" e/o i "responsabili", quando materialmente trattano i dati, sono ANCHE "incaricati".

Ovviamente sono "incaricati" del trattamento tutti i soggetti, a qualunque titolo, collaboratori e/o dipendenti delle varie articolazioni di un gruppo o un ente, come, per esempio, i collaboratori a progetto (ex co.co.co.), i dipendenti, gli "ex interinali" (ora somministrati), le persone fisiche che collaborino con fornitori di servizi, i consulenti, ecc.

Il responsabile



Possono coesistere più responsabili i cui compiti siano divisi in ragione dell'organizzazione della struttura

Il responsabile applica le direttive del titolare, emana normativa di secondo livello e controlla l'operato degli incaricati del trattamento

DEFINIZIONI RILEVANTI AI SENSI TU 196/2003 - 4

Secondo quanto appena descritto, nelle slides relative ad un organigramma SI DEVE PRESUPPORRE che per ogni funzione vi sia un ambito di specificazione del trattamento consentito, per cui PER ogni soggetto (come titolare, come responsabile, come “incaricato”), sia stato individuato – mediante apposito documento (disposizione organizzativa ovvero analogo documento di “job description”) – l’ambito di operatività, sia in funzione della organizzazione aziendale, sia in funzione di quanto richiesto dal T.U.

Ricordo ancora che il “responsabile” è una funzione, che viene assunta pro-termine da una determinata persona.

**NON SI DEVE PARLARE DI NOMINA DI INCARICATI E RESPONSABILI,
MA
DI INDIVIDUAZIONE DEI MEDESIMI, ANCHE PER RELAZIONE CON UFFICI, AMBIENTI, APPLICAZIONI, ecc.**

TU PRIVACY - I principi posti - **Misure minime e misure adeguate**

- **Misure minime di sicurezza**



“ex” art.15 2° co. e
318/99
(ora art.31 e 33 TU)



Sanzioni penali

- **Misure adeguate**



“ex” art.15 1° co.
art. 18
(ora art.15 TU)



Sanzioni civili

I soggetti coinvolti

- Titolare dei dati
 - Co-Titolare
- Responsabile del trattamento
 - Amministratore di sistema
- Incaricato del trattamento

I soggetti coinvolti: il titolare

- Individuazione soggetto/soggetti
- Possibilità delega ?
- Responsabilità oggettiva ?

diversi aspetti legali delle c.d. MISURE DI SICUREZZA

- Misure di sicurezza in relazione ad attacchi esterni
- Misure di sicurezza in relazione ad attacchi interni
- Misure “minime” di sicurezza
- Misure di sicurezza “adeguate”
-a cosa servono ed in cosa differiscono?

Il responsabile dei dati

Responsabile dati = Responsabile sicurezza ?

SI - NO

- Non vi sono problemi di coordinamento
- La competenza è la stessa ?

- Vi sono problemi di coordinamento
- Chi compone le questioni?



REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2012/0011 (COD)

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Le definizioni del Regolamento

- “dati personali”: qualsiasi informazione concernente l’interessato;
- “dati genetici”: tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale;
- “dati biometrici”: i dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;
- “dati relativi alla salute”: qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

Le definizioni del Regolamento

Articolo 10

Trattamento che non consente identificazione

- Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente

Le definizioni del Regolamento

- “violazione dei dati personali”:
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

- **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

- **“incaricato del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

- “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento
2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 7
Condizioni per il consenso

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
4. **Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

- 1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 17

Diritto all'oblio e alla cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;
 - d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 22
Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
 - a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 28;
 - b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 30;
 - c) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33;
 - d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;
 - e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.
3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 23

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. **Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.**
2. **Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 24

Corresponsabili del trattamento

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 26

Incaricato del trattamento

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.
2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento:
 1. agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;
 2. impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;
 3. prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 30;
 4. ricorra ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;
 5. per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

Articolo 26

Incaricato del trattamento

8. aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;
9. ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;
10. metta a disposizione del responsabile del trattamento e dell'autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per controllare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
11. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.
12. **L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.**

Articolo 27

Trattamento sotto l'autorità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del Trattamento

L'incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro.

Articolo 28

Documentazione

1. **Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva la documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità.....(segue)**

Articolo 30

Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.
2. Previa valutazione dei rischi, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento prendono le misure di cui al paragrafo 1 per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento, in particolare la comunicazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati o la modifica dei dati personali.

Articolo 31

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. **In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.**
2. **In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver accertato la violazione.**
3. **La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:**
 - a. **descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;**
 - b. **indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;**
 - c. **elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;**
 - d. **descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;**
 - e. **descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.**
4. **Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.**

Articolo 32

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c).
3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
4. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.

Articolo 33

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali.
2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 in particolare i seguenti trattamenti:
 - a. la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull'interessato;
 - b. il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;
 - c. la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza) su larga scala;
 - d. il trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori, dati genetici o dati biometrici; qualunque altro trattamento che richiede la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).
3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. **Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:**
 - a. **il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure**
 - b. **il trattamento è effettuato da un'impresa con 250 o più dipendenti, oppure**
 - c. **le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.**
2. **Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.**
3. **Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.**

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. **Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:**
 - a. **il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure**
 - b. **il trattamento è effettuato da un'impresa con 250 o più dipendenti, oppure**
 - c. **le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.**
2. **Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.**
3. **Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.**
4.

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

Articolo 35

Designazione del responsabile della protezione dei dati

7. **Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.**
8. **Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.**
9. **Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.**

Articolo 36

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.
3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati **almeno** i seguenti compiti:
 - a. informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
 - b. sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
 - c. sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;
 - d. garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 28;

Articolo 37

Compiti del responsabile della protezione dei dati

- f. controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;
- g. controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;
- h. controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;
- i. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

Articolo 77

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.
2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno.
3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Articolo 79

Sanzioni amministrative

E ora chi
glielo dice al
capo?




Responsabile
protezione dati

Mi sa che questa
volta mi
licenziano...



Incaricato



Ci dovremmo sentire...

Articolo 79

Sanzioni amministrative

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.
2. **La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.** L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

Articolo 79

Sanzioni amministrative

[...omissis...]

4. **L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250 000 EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:**
 1. **non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;**
 2. **fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.**


Articolo 79

Sanzioni amministrative

5. **L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EURO, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:**
1. non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;
 2. non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,
 3. non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;
 4. non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;
 5. omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;
 6. omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;
 7. nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.

Articolo 79
Sanzioni amministrative

- 6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1.000.000 EURO, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:**
- 8. non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;**
 - 9. non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;**
 - 10. fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;**
 - 11. effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;**
 - 12. non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;**
 - 13. non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;**
 - 14. non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.**



I dati dove sono?

Come controllare la situazione?

- *“Non si tratta di essere paranoici, ma di essere abbastanza paranoici”*

- Partire dal principio che *“nessuno è innocente sino a “prova contraria”.*

I soggetti coinvolti

- Individuazione soggetto/soggetti
- Possibilità delega ?
- Responsabilità oggettiva ?


Art. 36 regolamento e diritto interno

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

Come si coordina con le norme del diritto interno?

Come si concilia con il dovere di vigilanza?

Delega penale



Codice penale

Art. 40 - Rapporto di causalità

1. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Codice di procedura penale

ARTICOLO 74

Legittimazione all'azione civile.

- 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Codice di procedura penale

ARTICOLO 83

Citazione del responsabile civile.

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto [529-531] o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425].

Culpa in eligendo - vigilando

- **Autorità:** Cassazione civile sez. II **Data:** 19 luglio 2012
Numero: n. 12476 **Parti:** E.C. C. ITAS assicur. e altro
Fonti: Diritto & Giustizia 2012, 20 luglio (nota di: CALVETTI)
- L'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore i base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante

Culpa in eligendo - vigilando

- Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 27 maggio 2011 Numero: n. 38704 Parti: P. e altro Fonti: Guida al diritto 2012, 2, 71 (s.m.)
- La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge, giusta il disposto dell'art. 185 c.p., dovendo escludersi che risponda anche del fatto altrui in base a un titolo contrattuale. Ne deriva che, nel contratto di appalto, di regola è esclusa la responsabilità civile del committente per un fatto addebitabile all'appaltatore, poiché tale contratto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nello svolgimento imprenditoriale dell'opera o del servizio alla cui esecuzione si è obbligato, onde tale soggetto è l'unico responsabile dei danni così cagionati ai terzi.

Uniche eccezioni, tali da fondare la corresponsabilità del committente, possono ravvisarsi nel caso in cui il committente, incorrendo in "culpa in eligendo", abbia affidata l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento del servizio, a chi palesemente difettava delle capacità a dei mezzi tecnici indispensabili e nel caso in cui l'appaltatore, a seguito delle ingerenze del committente, si riveli di fatto "nudus minister" di quest'ultimo, per aver proceduto a dare esecuzione al contratto non impiegando l'autonomia imprenditoriale e agendo quindi, al pari di un lavoratore subordinato, quale mero esecutore di ordini.

Culpa in eligendo - vigilando

- Autorità: Cassazione penale sez. VI Data: 14 aprile 2011 Numero: n. 17049 Parti: R. Fonti: Diritto & Giustizia 2011, 6 maggio
- La società cooperativa per cui lavorano le educatrici, condannate per maltrattamenti verso minori in un asilo, deve ritenersi civilmente responsabile per i fatti commessi dalle imputate e, in quanto tale, tenuta al risarcimento dei danni in solido con queste ultime. È da escludere, invece, una responsabilità sia per quanto riguarda la "culpa in vigilando", aver omesso le periodiche verifiche della conformità dell'appalto, sia per quanto riguarda la "culpa in eligendo", per aver verificato sommariamente le credenziali dell'appaltatore, dell'Ente che ha concesso in appalto il servizio. Infatti, di regola, è l'appaltatore che deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati da terzi dall'esecuzione dell'opera e non il committente; pertanto, il controllo sull'esecuzione dell'appalto non è fonte, per quest'ultimo, di responsabilità per l'illecito dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

Culpa in eligendo - vigilando

- Autorità: Tribunale Milano sez. X Data: 03 ottobre 2009 Numero: n. 11786 Parti: - Fonti: Giustizia a Milano 2009, 10, 66
- La ratio della disposizione contenuta nell'art. 2049 c.c. - e cioè la responsabilità del preponente per "culpa in eligendo" o "in vigilando", ovvero le più moderne teorie circa la ripartizione dei costi relativi all'attività di impresa - si rinviene sia nel mandato con rappresentanza sia in quello senza rappresentanza (e lo stesso vale per il rapporto di agenzia): ciò che conta è che l'ambito delle funzioni e dei compiti demandati dal preponente al preposto sia stato tale da aver consentito o agevolato la commissione dell'illecito. È da ritenersi, pertanto, che nelle attività e nei compiti demandati dalla società preponente al mandatario fosse ravvisabile, in senso sostanziale, un mandato generale e che a ciò non osti la mancata assunzione da parte del mandatario della qualifica formale di institore, e cioè di addetto all'esercizio dell'impresa con poteri di rappresentanza dell'imprenditore, e quindi con poteri di far acquisti, compiere pagamenti, stipulare contratti e quant'altro serve all'esercizio dell'impresa.

Invero, la "preposizione institoria" di cui all'art. 2203 c.c. è una delle forme che la preposizione rilevante ai fini dell'art. 2049 c.c. può assumere, ma un'altra è certamente quella inerente i rapporti di agenzia e mandato, di cui alla giurisprudenza citata. Pertanto, poiché i rapporti fra la società preponente e il mandatario possono, quanto al loro sostanziale aspetto della cura in senso ampio da parte del mandatario degli interessi legali della preponente, essere assimilati al mandato generale, non vi è ragione per negare per l'operato dello stesso mandatario la responsabilità della società preponente ai sensi dell'art. 2049 c.c. e ciò nel senso che l'operato del mandatario fu posto in essere su incarico e nell'interesse del preponente a cui beneficio andò la corruzione del giudice che fu operata soprattutto dallo stesso mandatario. Alla responsabilità diretta della società preponente per l'operato del legale rappresentante si aggiunge pertanto la responsabilità della società stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c. per le condotte poste in essere dal mandatario.

Culpa in eligendo - vigilando

3. LA PREPOSIZIONE

- Presupposti della responsabilità del padrone o del committente sono: a) il fatto illecito del preposto; b) il rapporto di preposizione; c) la relazione tra le mansioni alle quali il preposto è adibito e l'evento dannoso (16). Iniziando l'esame di tali presupposti, si può affermare che gli ultimi due sono quelli, almeno teoricamente, meno problematici. Quanto al presupposto sub a), il preponente risponde del fatto doloso o colposo del preposto (17). Secondo la giurisprudenza, la responsabilità del preponente deve essere riferita ad una condotta (quantomeno) colposa del preposto, cosicché il primo andrà esente da responsabilità quando non sia provata una colpa del secondo (18). Di conseguenza il preponente non potrà essere chiamato a rispondere se l'autore immediato del danno viene dichiarato non responsabile per caso fortuito o forza maggiore, o comunque perché il fatto non appare antigiuridico per una qualsiasi causa, come ad esempio in presenza di un danno cagionato per legittima difesa (19).
-

Culpa in eligendo - vigilando

3. LA PREPOSIZIONE

- da tempo, la formula della c.d. **occasionalità necessaria**. Secondo tale formula, al fine di affermare la responsabilità del preponente, non occorre che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento dannoso sussista un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, per il quale le mansioni esercitate dal preposto abbiano determinato o anche solo agevolato la realizzazione del fatto lesivo. Pur nella sua lata formulazione e applicazione, il criterio della occasionalità necessaria presuppone comunque un collegamento funzionale fra lo svolgimento delle mansioni, cui il preposto è stato adibito, e l'evento lesivo. La giurisprudenza intende tale collegamento in maniera piuttosto ampia, richiedendo, per accertare la responsabilità in esame che l'esercizio delle funzioni demandate al preposto abbia anche solo favorito o reso possibile l'evento dannoso. Di conseguenza, la responsabilità del committente sarà esclusa solo quando l'illecito non risulti commesso nell'esercizio delle funzioni cui il preposto è stato adibito e al fine di adempiere alle stesse, bensì sia stato compiuto nello svolgimento di incombenze diverse rispetto a quelle demandate e finalizzate a soddisfare un interesse estraneo alle stesse.

SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MARZO 1978. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
CONTRO SPA SIMMENTHAL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL
PRETORE DI SUSÀ). - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE DI UNA LEGGE IN
CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSA 106/77.

- L' applicabilità diretta del diritto comunitario significa che le sue norme devono esplicare pienamente i loro effetti , in maniera uniforme in tutti gli stati membri , a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità . le disposizioni direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano , siano questi gli stati membri ovvero i singoli , soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario . questo effetto riguarda anche tutti i giudici che , aditi nell ' ambito della loro competenza , hanno il compito , in quanto organi di uno stato membro , di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario .
- in forza del principio della preminenza del diritto comunitario , le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni , qualora siano direttamente applicabili , hanno l' effetto , nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri , non solo di rendere ' ipso jure ' inapplicabile , per il fatto stesso della loro entrata in vigore , qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente , ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante , con **rango superiore rispetto alle norme interne** dell ' ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri - di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali , nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie .

SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MARZO 1978. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO CONTRO SPA SIMMENTHAL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI SUSÀ). - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE DI UNA LEGGE IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSA 106/77.

- il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d' impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del trattato, dagli stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della comunità.
- il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell' ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all' occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Qual è il meccanismo legislativo per la sicurezza dei dati ?

Sezione III

SICUREZZA

NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI
E RISARCIMENTO DEL DANNO

La sicurezza segue la vita del dato

dalla acquisizione e registrazione, alla custodia e controllo ed i rischi vanno ridotti per evitare che si verificano eventi, pur se accidentali, quali:

- distruzione o perdita dei dati,
- accessi non autorizzati,
- trattamenti illeciti,
- trattamenti non conformi

Quali le responsabilità civili?

Art. 15

Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Cosa recita l'art.2050 del cc ?

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Inversione TOTALE dell'onere della prova
!

Prevenire la responsabilità civile

- Differenziare un evento possibile, ma poco probabile, da un evento possibile, ma molto probabile.
- La “prevedibilità dell’evento” deve condizionare l’intero approccio organizzativo delle misure di sicurezza.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*

Per fortuna non si applica agli Enti Pubblici! 😊

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Articolo 8 *Autonomia delle responsabilità dell'ente*

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

I reati informatici di truffa

- Art. 24 D.lgs. 231/2001
 - Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)
 - Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

I reati informatici specifici

- 25-quinquies D.lgs. 231/2001
 - Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)
 - Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)
 - Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
 - Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

I reati informatici specifici

- Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). –
 - Art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
 - Art. 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
 - Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

I reati informatici specifici

- Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). –
 - Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
 - Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

I reati informatici specifici

- Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). –
 - «Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
 - «Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
 - Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). –
 - Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

I reati informatici specifici

- Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). –
 - Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
 - Art. 491-bis - Documenti informatici.
 - [I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli

I reati previsti dal D.Lgs. n.196/2003

- Art. 167 Trattamento illecito di dati
- Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
- Art. 169 – Omessa adozione di misure di sicurezza
- Art. 171 Altre fattispecie
 - La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
- Art. 172 Pene accessorie
 - 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Chiunque

Al fine di ..

trarre per sé o per altri profitto

Di recare ad altri un danno

Procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 18 - 19 - 23 - 123 - 126 - 129 - 130

È punito

se dal fatto deriva nocumento

se il fatto consiste nella comunicazione o nella diffusione

Con la reclusione da sei a diciotto mesi

Con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi

Art. 167 2° comma TU privacy

Chiunque

Al fine di ..

trarre per sé o per altri profitto

Di recare ad altri un danno

Procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45

È punito

se dal fatto deriva nocumento

Con la reclusione da uno a tre anni

Art. 168 TU privacy
(Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante)

Chiunque

nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,

dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi

È punito

Con la reclusione da sei mesi a tre anni

Chiunque, essendovi tenuto

omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33

È punito

con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.

All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione è il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170 TU privacy

Chiunque, essendovi tenuto


non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c)

È punito

Con la reclusione da tre mesi a due anni

POSSIBILI CONCLUSIONI?

- Assoluta necessità di intesa tra “tecnici” e “legali”
- Disponibilità reciproca a capire rispettivi schemi e problemi applicativi
- Conoscenza profonda delle tematiche affrontate



Grazie dell'attenzione e.....



*Spero di non avervi
confuso ancora di più le idee!*